

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO

C O P I A

| | | |
|---|------------|------------|
| MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI MINORI. | Nr. Progr. | 8 |
| | Data | 27/04/2012 |
| | Seduta Nr. | 2 |

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi 27/04/2012 alle ore 17:40 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

| Cognome e Nome | Qualifica | Presenza | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| Bravi Settimio | SINDACO | Presente | |
| Longhi Raffaella | CONSIGLIERE COMUNALE | Assente | |
| Giannessi Adamo | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente | |
| Gostoli Fabio | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente | |
| Bruscaglia Silvio | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente | |
| Lazzarini Severino | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente | |
| Salvi Andrea | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente | |
| Federici Alfio | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente | |
| Pompei Ubaldo | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente | |
| Dini Valentina | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente | |
| Lapilli Ilaria | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente | |
| Bicchiarelli Federico | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente | |
| Parri Stefano | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente | |
| Gostoli Giovanni | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente | |
| Romanini Ivana | CONSIGLIERE COMUNALE | Assente | |
| Sacchi Giovanni | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente | |
| Cacciamani Marcello | CONSIGLIERE COMUNALE | Assente | |
| Totale Presenti | 14 | Totale Assenti | 3 |

Assenti giustificati i signori:

LONGHI RAFFAELLA; ROMANINI IVANA; CACCIAMANI MARCELLO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Scrutatori: DINI VALENTINA, LAPILLI ILARIA, SACCHI GIOVANNI

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Rosalia Francesca

In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI MINORI.

Consiglieri presenti n. 14;

Il Presidente illustra brevemente la proposta sulla base della documentazione inserita in cartella.

Si tratta di modificare un regolamento che a Sant'Angelo in Vado è già in vigore. Questa sera lo recepiamo, come hanno già fatto Borgo Pace e Mercatello sul Metauro perché arriveremo ad elaborare un regolamento urbanistico comune.

Vengono regolati anche i piccoli interventi di edilizia: gazebo, pensiline ecc. in modo di dare la possibilità di sistemare in modo più decoroso queste cose usando un metro comune da Sant'Angelo in Vado a Bocca Trabaria.

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

(art. 42 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

SU INIZIATIVA DEL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA

**MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI EDILIZI MINORI**

VISTA la delibera della G.C. n. 38 del 28/04/2009 avente per oggetto "Approvazione regolamento comunale per la realizzazione di interventi edilizi minori";

VISTA la proposta del 29/02/2012 del Responsabile Ufficio Tecnico Associato – Settore Urbanistica, di revisione della normativa in argomento, per adeguarla alle recenti modifiche normative che essenzialmente si riferiscono al titolo abilitativo (S.C.I.A. in luogo della D.I.A.) nonché per definire l'articolato in ordine a problematiche marginali sorte in fase di prima applicazione;

VISTO che l'art. 2, comma 4 del T.U.Ed. di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i. dispone che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, disciplinano l'attività edilizia;

VISTO lo schema di nuovo "regolamento comunale per la disciplina degli interventi edilizi minori" predisposto dal Responsabile Settore Urbanistica- Geom. Daniel Luis Bartolucci, allegato alla presente proposta, nel quale sono evidenziate in rosso le parti oggetto di modifica;

DATO ATTO che tale Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento Edilizio Comunale vigente;

PRESO ATTO che le modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per la disciplina degli interventi edilizi minori, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992 e s.m.i. non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 12, circa le competenze della Giunta Provinciale, in quanto non modificano i parametri urbanistico-edilizi previsti dal P.R.G. e dall'art. 13 del Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con D.P.G.R. n. 23 del 14/09/1989 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 05/08/1992, n.34 e s.m.i.

VISTA la Legge 04/12/1993, n. 493 e s.m.i.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 27/04/2012

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.

VISTA la L.R. 08/03/1990, n. 13;

VISTO il TUEL 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini della motivazione di cui all'art.3, comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i.;
2. di approvare il nuovo "regolamento comunale per la disciplina degli interventi edilizi minori", composto di n. 10 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Responsabile Settore Urbanistica- Geom. Daniel Luis Bartolucci, affinché costituisca parte integrante del Regolamento Edilizio Comunale vigente;
3. dato atto che le modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per la disciplina degli interventi edilizi minori, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992 e s.m.i. non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 12, circa le competenze della Giunta Provinciale, in quanto non modificano i parametri urbanistico-edilizi previsti dal P.R.G. e dall'art. 13 del Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con D.P.G.R. n. 23 del 14/09/1989 e s.m.i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U.E.D. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42;

PRESO ATTO della proposta in argomento e che sulla stessa hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000:

- Il Responsabile del Settore Urbanistica, per quanto concerne la regolarità tecnica;

CON n. 13 voti favorevoli e n. un astenuto (Gostoli Giovanni) su n. 14 consiglieri presenti e n. 13 votanti;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta sopra indicata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;

CON n. 13 voti favorevoli e n. un astenuto (Gostoli Giovanni) su n. 14 consiglieri presenti e n. 13 votanti;

Ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 27/04/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Rosalia Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/05/2012 al 24/05/2012 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Sant'Angelo in Vado, li 09/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Rosalia Francesca

È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li 09/05/2012

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Rosalia Francesca

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
- Diviene esecutiva il 19/05/2012, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addi, 09/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Rosalia Francesca



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **8** Data Delibera **27/04/2012** Ufficio: III Settore Urbanistica

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI MINORI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

| | |
|--|--|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE |
| | Data 18/04/2012 IL Responsabile del Settore F.to Bartolucci Daniel Luis |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : |
| | Data |

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro _____.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Competenza _____ | <input type="checkbox"/> Impegno _____ |
| <input type="checkbox"/> Residui _____ | <input type="checkbox"/> Liquidazione _____ |
| <input type="checkbox"/> Registrato _____ | <input type="checkbox"/> Cap./Art. _____ |
| <input type="checkbox"/> Preno.: PREN/ _____ | <input type="checkbox"/> Storni/Variaz. _____ |

Data, _____



UFFICIO TECNICO ASSOCIATO
"MASSA TRABARIA"

dei comuni di Borgo Pace – Mercatello sul Metauro – Sant'Angelo in Vado
Provincia di Pesaro ed Urbino

URBANISTICA

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Regolamento per la realizzazione di interventi edilizi minori

Documento redatto dall'Ufficio Tecnico Associato "Massa Trabaria" – Settore Urbanistica

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/04/2009

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del

C:\Documents and Settings\lapoggiaspalla\Desktop\Consiglio Comunale 01.08.2008\Regolamento opere edili minori.doc



Comune di BORGHO PACE
Piazza del Pino 3 - 61040 BORGHO PACE (PU)
☎ 0722.81.60.48 - ☎ 0722.81.60.49
E-mail - utc@comune.borgo-pace.ps.it
Codice fiscale 00360660419
P.ta I.V.A. 00360660419



Comune di MERCATELLO SUL METAURO
Piazza GARIBALDI, 5 - 61040 MERCATELLO SUL METAURO (PU)
☎ 0722.81.69.23 ☎ 0722.89.393
E-mail - utc.bartolucci@comune.mercatello.sulmetauro.pu.it
Codice fiscale 82002010419
P.ta I.V.A. 00376880415



Comune di SANT'ANGELO IN VADO
Piazza Umberto I, 3 - 61048 SANT'ANGELO IN VADO (P U)
☎ 0722.81.99.07 ☎ 0722.81.99.20
E-mail - urbanistica@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it
Codice Fiscale 82000490415
P.ta I.V.A. 00352820419

INDICE

| | | |
|---------|---|--------|
| Art. 1 | Definizione di pertinenza | pag. 1 |
| Art. 2 | Procedura per opere pertinenziali | pag. 1 |
| Art. 3 | Piccole serre di ferro e vetro in struttura leggera ed opere assimilabili | pag. 1 |
| Art. 4 | Gazebo | pag. 3 |
| Art. 5 | Pergolati | pag. 3 |
| Art. 6 | Cassette ricovero da giardino | pag. 3 |
| Art. 7 | Altre pertinenze: | |
| 7.1 | Pensiline a sbalzo | pag. 4 |
| 7.2 | Tettoie per ricovero autovetture | pag. 4 |
| 7.3 | Serbatoi g.p.l. | pag. 4 |
| 7.4 | Manufatti per la detenzione di animali da affezione. | pag. 5 |
| Art. 8 | Strutture temporanee | pag. 6 |
| Art. 9 | Attività produttive, commerciali e turistico/ricreative: | |
| 9.1 | Tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra | pag. 6 |
| 9.2 | Strutture ombreggianti per parcheggi | pag. 6 |
| Art. 10 | Norme finali | pag. 7 |



Art. 1

Definizione di pertinenza

La pertinenza consiste in un volume privo di autonomo accesso dalla via pubblica e non suscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche.

Debbono pertanto ritenersi pertinenze quelle opere accessorie all'edificio principale che non siano significative in termini di superficie e di volume e che per la loro strutturale connessione con l'opera principale siano prive di un autonomo valore venale.

La pertinenza non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si configura come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell'organismo originario e non separabile da questo.

La pertinenza, nei limiti massimi previsti negli articoli successivi, non deve comunque avere un volume (superficie della proiezione orizzontale della coperta x altezza alla gronda) superiore al 20% del volume dell'edificio principale (art. 13 lett. d del REC).

Art. 2

Procedura per opere pertinenziali

La realizzazione di opere pertinenziali non è soggetta al rilascio del Permesso di Costruire, ma alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), gratuita, come precisato nei successivi articoli del presente regolamento.

La documentazione da allegare alla S.C.I.A. sarà quella stabilita dalla normativa vigente alla data di presentazione della denuncia stessa.

I soggetti abilitati a presentare la richiesta sono quelli indicati dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento edilizio.

Le opere pertinenziali ricadenti su lotti condominiali dovranno essere uniformi per tipologia e caratteristiche costruttive e non determinare nel loro complesso un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

Sono sempre fatti salvi i diritti di terzi.

I manufatti con diversa destinazione d'uso o materiali diversi da quelli indicati nel presente regolamento o con caratteristiche dimensionali superiori, rientrano nella tipologia di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.6) del D.P.R. 06/06/2001, n.380 e s.m.i., pertanto soggette al regime del Permesso di Costruire.

Le norme del presente regolamento non sono applicabili all'interno delle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale e delle zone "A" - Zone ed Edifici di



URBANISTICA

Interesse Storico-Architettonico e Ambientale, **comunque denominate**, di cui **alle** N.T.A. del vigente P.R.G.

Art. 3

**Piccole serre di legno, ferro e vetro/pvc
in struttura leggera ed opere assimilabili**

Sono da considerarsi pertinenze **di cui agli artt. 1 e 2**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e pertanto soggetti al regime della **Segnalazione Certificata** di Inizio attività, i piccoli manufatti (**legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione**) al servizio delle aree verdi e/o cortilive quali piccole serre di ferro e vetro o pvc trasparente, in struttura leggera ed opere assimilabili (tutte di volume massimo pari a 10 mc. ed altezza interna media inferiore a m. 2.20).

L'installazione di tali manufatti è consentita una tantum (in deroga a distanze ed indici planovolumetrici di Piano Regolatore) per unità immobiliare, possibilmente nel retro degli immobili e nel rispetto delle norme del Codice Civile, di quelle igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali.

Le strutture non possono avere funzione di ricovero autoveature.

Art. 4

Gazebo

Sono da considerarsi pertinenze **di cui agli artt. 1 e 2**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggetti al regime della **Segnalazione Certificata** di Inizio attività, i gazebo a servizio della residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare e giardino (le due condizioni devono coesistere); oltre al rispetto delle norme del Codice Civile, di quelle igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali, tali manufatti in struttura leggera (**legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione**) devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- h. max esterna = m.3.00;
- superficie coperta max = mq. 16,00 e comunque nel limite del 25% dell'area scoperta;



URBANISTICA

- La struttura (**sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00**), che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata, ad eccezione di piante rampicanti e fili di sostegno; può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame;
- la struttura dovrà avere pianta regolare (quadrata, circolare, esagonale, ecc.);
- la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 5

Pergolati

Sono da considerarsi pertinenze **di cui agli artt. 1 e 2**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggetti al regime della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**, i pergolati (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali), a servizio della residenza, di abbellimento degli edifici principali la cui superficie sia inferiore al 25% della superficie coperta dell'abitazione di pertinenza (**legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione**). Dovranno comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice Civile, a quelle igienico-sanitarie vigenti, a quelle del Codice della Strada, a quelle di vincoli specifici ed a quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, le seguenti prescrizioni:

- h. max esterna= m.3.00;
- superficie coperta massima = inferiore al 25% della S.U.L. dell'abitazione di pertinenza con un massimo di mq. 20,00;
- la struttura (**sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00**) deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti), ma è consentita la messa in opera di pannelli di sostegno per rampicanti. Può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame;
- la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.



Art. 6

Cassette ricovero da giardino

Sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggette al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, le cassette ricovero attrezzi da giardino (annesso all'abitazione) in struttura leggera (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione) di volume superiore a mc. 3,00 ed inferiore a mc. 25,00 ed altezza massima non superiore a m. 2,50 (le installazioni leggere di volume inferiore a mc 3,00 possono essere eseguite senza titolo abilitativo ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.). La loro installazione, possibilmente nel retro degli immobili, dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. Devono comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- La tamponatura esterna dovrà essere in legno trattato con essenze scure opache;
- La copertura può essere in coppo/tegola di laterizio, tegola canadese, guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame. E' ammesso il posizionamento di canali di gronda e pluviali;
- La struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 7

Altre pertinenze

Sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggetti al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività i manufatti di cui ai successivi commi del presente articolo (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione).

La loro installazione, possibilmente nel retro degli immobili, dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali:

7.1 Pensiline a sbalzo



URBANISTICA

E' consentita l'installazione di pensiline per la protezione e l'ombreggiatura degli infissi e dei balconi.

Le pensiline devono essere a sbalzo, senza elementi verticali portanti (pilastrini e simili).

La sporgenza dal filo del muro esterno del fabbricato deve essere quella strettamente necessaria allo svolgimento della funzione protettiva e deve comunque essere raccordata con quella di eventuali altri elementi presenti sulla facciata (aggetti, rientranze, decorazioni e simili).

Nel caso di protezione di balconi, la sporgenza della struttura di riparo non può superare quella del balcone sottostante, ed in nessun caso potrà superare la profondità di ml. 1,50.

7.2 Tettoie per ricovero autovetture

Nel caso in cui l'abitazione risulti sprovvista di autorimessa, oppure l'autorimessa esistente risulti insufficiente rispetto alla dotazione minima (un posto auto per appartamento), è consentita l'installazione di manufatti per il riparo delle auto, per una superficie coperta massima pari a mq. 25 per unità immobiliare, considerando per ogni posto auto uno spazio di ml. 2,50 x 5,00. Dovranno comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice Civile, a quelle igienico-sanitarie vigenti, a quelle del Codice della Strada, a quelle di vincoli specifici ed a quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, le seguenti prescrizioni:

- h. max esterna= m.3.00;
- superficie coperta massima = mq. 25,00 per unità immobiliare;
- la struttura (**sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00**) deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti), ma è consentita la messa in opera di pannelli di sostegno per rampicanti. Può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame.

7.3 Serbatoi g.p.l.

I serbatoi per lo stoccaggio di gas g.p.l. ad uso riscaldamento devono essere realizzati interrati, salvo eventuali motivate inderogabili esigenze tecnico-normative.



URBANISTICA

7.4 Manufatti per la detenzione di animali da affezione.

E' consentita la realizzazione di costruzioni per la detenzione di animali da affezione.

Tali opere devono essere conformi a quanto previsto dall'art.1 del Regolamento Regionale 13/11/2001, n.2 "Attuazione della L.R. 10/1977 – Norme in materia di animali da affezione e prevenzione al randagismo" e possono prevedere locali di ricovero dalle intemperie (art.1, comma 3, R.R. 2/2001) per una superficie coperta complessiva non superiore a mq 4,00 ed un'altezza non superiore a ml 2,00.

Art. 8

Strutture temporanee

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sono soggetti al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività i manufatti installati, su suolo pubblico o privato, per strutture temporanee, anche tamponate (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione).

Tali strutture possono essere installate in tutto il territorio comunale e devono essere destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee o stagionali (inferiori a 150 giorni), come quelle di seguito elencate:

- attrezzature, chioschi, tettoie, copertura di impianti sportivi, ombreggiature per parcheggi ed altri manufatti destinati ad uso commerciale, pubblicitario o turistico-ricreativo;
- manufatti di supporto per lo svolgimento di opere edilizie, di scavo, di realizzazione di infrastrutture stradali e di rete, etc. quali baracche di cantiere, containers attrezzati, wc e simili;
- manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie di deposito e magazzinaggio per particolari esigenze di attività commerciali o produttive esistenti, da installare nelle aree accessorie al fabbricato, o ai fabbricati, sede dell'attività, oppure in aree diverse anche non edificate, purché già urbanizzate e sistemate (piazzi, parcheggi, etc.);
- manufatti occorrenti a sostituire temporaneamente edifici, o parti edificio, cui siano venute meno, per qualsiasi motivo, le condizioni di agibilità;
- manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie per l'esercizio dell'attività agricola e/o agrituristica, quali tettoie, ricoveri, ombreggiature, etc. diversi da quelli già normati dalla LR 13/90;
- serre temporanee/stagionali costituite da teli di materiale plastico sostenute da montanti semplicemente infissi nel terreno.



URBANISTICA

Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze per le quali vengono installati, la loro localizzazione nell'area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga.

La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali (TOSAP, ecc.), a quanto previsto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti e dal Codice della Strada e non devono essere interessate aree verdi, aiuole, alberature anche singole, aree sia pubbliche che private interessate alla sosta; non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale.

I manufatti potranno essere realizzati con le seguenti tipologie costruttive:

- elementi semplici prefabbricati da assemblare di materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità;
- elementi monoblocco finiti trasportabili tipo containers attrezzati, cabine, wc e simili;
- rimorchi attrezzati tipo caravan.

Oltre alla documentazione prevista dal R.E.C., per questi manufatti dovrà essere presentata una dichiarazione a firma del richiedente in cui siano esplicitamente indicati:

- il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato, specificando se temporaneo o stagionale;
- le motivazioni che giustificano la necessità di installare il manufatto;
- l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo autorizzato;
- l'impegno alla rimozione immediata del manufatto in seguito a semplice comunicazione del Comune in caso di sopravvenute esigenze che ne obblighino la rimozione;
- l'impegno alla manutenzione ed al mantenimento del decoro delle aree interessate;
- l'impegno a che, una volta rimosso il manufatto, i luoghi vengano ripristinati nella situazione antecedente l'installazione dello stesso.

Non è prevista alcun tipo di proroga automatica dei termini di tempo entro i quali il manufatto va rimosso.

Nel caso di manufatto a carattere stagionale, il cui titolare è lo stesso dell'anno precedente e del quale non vengono modificate né le caratteristiche costruttive e dimensionali né la posizione già dichiarate, lo stesso potrà essere nuovamente installato, ove nel frattempo non intervengano nuove normative ostantive, la corrispondente stagione dell'anno successivo, previa comunicazione al Comune che



URBANISTICA

indichi il rispetto di quanto previsto dal precedente titolo abilitativo e le date di installazione e rimozione del manufatto.

Nel caso di manufatti a carattere temporaneo, ove necessiti il mantenimento per un periodo di tempo più lungo, dovrà essere presentata nuova S.C.I.A. entro i termini di scadenza di quello precedente; in tal caso potrà non essere nuovamente presentata la documentazione già acquisita, ma dovrà comunque essere specificatamente motivata la ragione del prolungamento dei termini e l'accettazione di detta proroga sarà ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione, nel caso di occupazione di suolo pubblico, è rilasciata con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Art. 9

Attività produttive, commerciali e turistico/ricreative

Fermo restando che possono essere installati come accessori delle eventuali residenze presenti in questi edifici tutti i manufatti indicati negli articoli precedenti, per l'esercizio delle attività produttive, commerciali e turistico-ricreative e similari è consentita l'installazione dei manufatti di seguito elencati, che sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggette al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

9.1 Tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra

E' consentita l'installazione di tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione), a protezione di terrazzi o aree scoperte, come pertinenza di edifici o unità immobiliari destinati all'esercizio di attività produttive, commerciali e turistico-ricreative esistenti.

Le strutture portanti (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00) possono essere realizzate in legno o in metallo.

Le tettoie ed i gazebi possono essere coperti con teli, stuoie, pannelli trasparenti in vetro, policarbonato o simili o legno, purché coordinate con quelle già presenti nelle coperture esistenti dell'edificio; non è consentita la copertura con la sola guaina impermeabilizzante.

I manufatti non possono essere tamponati in maniera fissa sui lati, salvo che per le murature esterne dell'edificio già presenti.



URBANISTICA

E' consentita la messa in opera di pannelli laterali decorativi o di sostegno per rampicanti, purché coordinati, per materiale e tipologia, con la struttura del nuovo manufatto.

E' consentita, inoltre, per dimostrate esigenze produttive, la protezione laterale mediante l'installazione di infissi scorrevoli, estesi per tutta l'altezza dal pavimento alla copertura e completamente apribili a pacchetto (tipo Sun-room e simili) o **scorrevoli**, a condizione che una volta cessata l'attività gli stessi vadano rimossi.

La superficie coperta deve essere quella strettamente necessaria per assolvere la funzione di supporto all'attività svolta; il richiedente dovrà indicare espressamente nella pratica le motivazioni di tale necessità ed allegare documentazione ed elaborati da cui risulti la precisa quantificazione in termini di superficie.

9.2 Strutture ombreggianti per parcheggi

E' ammessa l'installazione di strutture ombreggianti per i parcheggi, siano essi destinati ai mezzi dell'azienda e dei suoi dipendenti che a quelli dei clienti.

I manufatti dovranno avere struttura portante (**sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00**) in legno o in metallo (**rimovibili previo smontaggio e non per demolizione**), anche come tensostruttura, la copertura potrà essere realizzata con teli in tessuto plastificato, con teli di materiale plastico, con cannucciaia o similari.

I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta e non le corsie di transito, e non potranno essere tamponati.

Nel rispetto delle suddette condizioni, l'ombreggiatura potrà essere estesa a tutta l'area destinata a parcheggio.

9.3 Stoccaggio serbatoi g.p.l.

E' ammessa l'installazione di piccoli depositi fuori terra per lo stoccaggio di serbatoi di gas g.p.l. ad uso domestico, come pertinenza di edifici o unità immobiliari destinati all'esercizio della relativa attività commerciale, aventi un volume massimo di mc 8,00 ciascuno (deposito serbatoi vuoti + deposito serbatoi pieni) ed un'altezza massima di ml 2,50, realizzati con elementi semplici prefabbricati che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità o elementi monoblocco finiti, semplicemente appoggiati al suolo. La loro installazione dovrà rispettare quanto prescritto dalle norme specifiche in materia, dal Codice Civile, da quelle igienico-sanitarie vigenti, da quelle del Codice della Strada, da quelle di vincoli specifici e da quelle sovraordinate alle disposizioni comunali.





UFFICIO TECNICO ASSOCIATO "MASSA TRABARIA"

dei comuni di Borgo Pace – Mercatello sul Metauro – Sant'Angelo in Vado
Provincia di Pesaro ed Urbino

URBANISTICA

Art. 10

Norme finali

Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenimento delle condizioni di decoro.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi per la mancata manutenzione dei manufatti resta a carico del titolare della S.C.I.A..

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente denunciato, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.

La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento.

C:\Documents and Settings\lapoggiaspalla\Desktop\Consiglio Comunale 01.08.2008\Regolamento opere edili minori.doc



Comune di BORGHO PACE
Piazza del Pino 3 - 61040 BORGHO PACE (PU)
☎ 0722.81.60.48 - ☎ 0722.81.60.49
E-mail - utc@comune.borgo-pace.ps.it
Codice fiscale 00360660419
P.ta I.V.A. 00360660419



Comune di MERCATELLO SUL METAURO
Piazza GARIBALDI, 5 - 61040 MERCATELLO SUL METAURO (PU)
☎ 0722.81.69.23 ☎ 0722.89.393
E-mail - utc.bartolucci@comune.mercatello.sulmetauro.pu.it
Codice fiscale 82002010419
P.ta I.V.A. 00376880415



Comune di SANT'ANGELO IN VADO
Piazza Umberto I, 3 - 61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU)
☎ 0722.81.99.07 ☎ 0722.81.99.20
E-mail - urbanistica@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it
Codice Fiscale 82000490415
P.ta I.V.A. 00352820419